



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

Aff. Jst.
IV C

Al Presidente del Consiglio regionale
del Piemonte

Consiglio Regionale del Piemonte

PR1



A00002351/A0100C-04 23/01/17 CR

CL 02-18-01/1386/2017/X

11:02 23 Gen 17 A00100C 002049

INTERROGAZIONE N. 1386

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinaria a risposta orale in Aula
Ordinaria a risposta orale in Commissione
Ordinaria a risposta scritta
Indifferibile e urgente in Aula
Indifferibile e urgente in Commissione

X

OGGETTO: *Informazioni sugli intendimenti da adottare relativi alla fecondazione eterologa presso la regione Piemonte in attuazione ai nuovi Lea.*

Premesso che:

l'articolo 3 della Costituzione prevede che *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale"*;

l'articolo 32 della Costituzione cita: *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"*;

l'articolo 9, comma 1 dello Statuto regionale: *"La Regione promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità"*;

la legge n. 40 del 19 febbraio 2004 disciplina la *procreazione assistita* in Italia;

la sentenza della Corte di Cassazione n. 162/2014 ha aperto le possibilità di ricorrere alla procreazione assistita a tutte le coppie alle quali sia stata diagnosticata l'infertilità o la sterilità, causata ad esempio da una patologia;

ora il DPCM sui Nuovi Lea, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, introduce la fecondazione eterologa quale prestazione che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket).

Considerato che:

I cittadini che spontaneamente si mettono a disposizione in forma gratuita "donando", è giusto che trovino un riconoscimento sociale come cittadini partecipi e responsabili che contribuiscono ad elevare il capitale sociale del territorio di appartenenza, dimostrando il fattivo valore della cittadinanza attiva e permettono inoltre al Servizio sanitario di migliorare la qualità del proprio intervento. Pertanto per lo Stato sociale è doveroso un riconoscimento, che non si deve configurare come compensazione economica, ma come valorizzazione. La tutela del donatore/lavoratore dipendente risponde a questa logica;

la legge 6 marzo 2001, n. 52 all'art. 5, in linea con quanto sopra esposto, riconosce proprio ai donatori di midollo osseo, con rapporto di lavoro dipendente, il diritto a permessi retribuiti per il tempo necessario all'espletamento del trattamento.

Valutato che:

è noto che ad oggi, presso i Centri privati, il costo della fecondazione eterologa è pari a circa 8.000 euro;

a livello regionale i Centri pubblici autorizzati a praticare la fecondazione eterologa sono in tutto n. 5: 2 a Torino, presso i presidi S. Anna e Maria Vittoria, e gli altri ad Asti, Fossano (CN) e Novara;

Risulta che:

ad oggi i servizi non sono attivi in quanto mancano completamente i donatori, mentre la richiesta esiste: solo al S. Anna ci sarebbero 60 coppie pronte per essere sottoposte al trattamento;

nel 2016 nel centro privato LIVET di Torino sono state sottoposte alla fecondazione eterologa n. 100 coppie e questo Centro garantisce il congelamento di embrioni invece che solo di ovociti, per cui offre una maggiore probabilità di successo per una gravidanza;

non sono attive campagne di sensibilizzazione con una precisa puntuale informazione atta a sollecitare la cittadinanza alla donazione dei gameti.

INTERROGA

L'Assessore

X

circa le priorità e le scelte che intende mettere in atto per rendere attivi, nel più breve tempo

possibile, le direttive dei nuovi Lea sulla fecondazione eterologa;

se intende mettere in atto le necessarie campagne di sensibilizzazione e di informazione sulla fecondazione eterologa;

se prevede che i donatori abbiano diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all'espletamento dei relativi protocolli sino al completo trattamento simile a quanto accade già per altre donazioni.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)